

Proposte di modifica dello STATUTO della Società Alpinistica Bassa Blenio

In **giallo** sono riportate le aggiunte / modifiche degli articoli già presenti,
in **rosso** gli articoli che si propone di rimuovere.
Le modifiche saranno votate alla prossima assemblea (26/03/2020).

Denominazione e vincolo

Art. 1 Sotto la denominazione Società Alpinistica Bassa Blenio (SABB) si è costituita una Società ai sensi degli art. 60 e seg. del Codice civile Svizzero con personalità giuridica propria, apolitica e aconfessionale. La Società è affiliata alla FAT (Federazione Alpinistica Ticinese), della quale ne riconosce gli statuti.

Sede

Art. 2 La sede della Società è Malvaglia.

Scopo

Art. 3 La SABB persegue i seguenti scopi:

- sviluppare l'amore per la natura in genere e per la montagna in particolare;
- promuovere la conoscenza delle bellezze naturali e ambientali della Valle Malvaglia, delle montagne della Bassa Valle di Blenio e in genere quelle del Canton Ticino, della Svizzera contemplate all'art. 2 dello statuto della FAT,
- promuovere la realizzazione e gestione di rifugi alpini,
- curare e gestire la manutenzione e l'esercizio della Capanna Quarnei,
- trasmettere la passione della montagna attraverso l'organizzazione di gite sociali e corsi di arrampicata per i giovani.

Soci

Art. 4 La SABB si compone di soci di ambo i sessi di almeno 14 anni di età.

§ 1. La qualifica di socio si acquisisce mediante l'accettazione della richiesta di adesione dell'interessato da parte del Comitato Direttivo (CD). **Per i minorenni è richiesto il consenso dell'autorità parentale.**

La decisione di rifiuto del CD può essere impugnata mediante ricorso all'Assemblea Generale. L'atto di ricorso deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica della decisione del CD ed essere motivato.

§ 2. I soci godono per sé, per il proprio coniuge e per i figli sotto i 14 anni, delle facilitazioni concesse ai soci nelle capanne di quelle associazioni aventi scopi analoghi e in rapporti di reciprocità con quelle della SABB.

§ 2. I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale. Il diritto di voto è accordato unicamente ai soci maggiorenni.

Dimissioni, radiazioni, espulsioni

Art. 5 Le dimissioni da socio della Società devono essere date per iscritto entro la fine dell'anno civile.

§ 1. Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali può essere radiato d'ufficio dall'albo sociale.

§ 2. L'espulsione di un socio è ammissibile per gravi motivi. La relativa proposta di espulsione deve essere giustificata mediante rapporto scritto del Comitato Direttivo all'Assemblea Generale e portata preventivamente a conoscenza del Comitato Centrale della FAT.

§ 3. Contro l'espulsione il socio può ricorrere alla prossima Assemblea dei Delegati della FAT tramite il Comitato Centrale.

§ 4. Dimissioni, radiazioni e espulsioni non esonerano il socio dall'obbligo di pagare le quote dell'anno in corso.

Tassa sociale

Art. 6 Ogni socio è tenuto al pagamento della tassa sociale annuale, il cui importo è fissato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.

Organi

Art. 7 Gli organi della SABB sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo,
- 3) la Commissione di Revisione.

Assemblea generale

Art. 8 È composta dai soci della Società che hanno diritto di voto e ha le seguenti competenze:

- a) la nomina del presidente e dei membri del Comitato Direttivo,
- b) la nomina dei membri della Commissione di Revisione,
- c) l'approvazione della gestione morale e finanziaria del Comitato Direttivo,
- d) l'approvazione dei regolamenti dei rifugi e delle loro modifiche,
- e) la fissazione delle quote sociali annue e la ratifica delle tasse per l'uso delle capanne,
- f) la modifica degli statuti e dei regolamenti,
- g) l'espulsione dei soci e le decisioni sui ricorsi relativi alla mancata accettazione della qualifica di socio da parte del Comitato Direttivo,
- h) lo scioglimento della Società.

Art. 9 L'Assemblea Generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di **marzo**, e straordinariamente quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario o un quinto dei soci ne fanno motivata richiesta.

§ 1. La convocazione all'Assemblea Generale deve avvenire per iscritto, deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata.

§ 2. All'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria devono figurare le seguenti trattande:

- a) nomina degli scrutatori e, in caso di nomine, del presidente del giorno,
- b) lettura e approvazione del verbale dell'ultima assemblea,
- c) approvazione dei rapporti morale, finanziario e dei revisori,
- d) approvazione del preventivo finanziario e del programma dell'attività per l'anno a venire,
- e) le eventuali trattande concernenti gli oggetti previsti dall'art. 8 dello statuto che possono entrare in linea dei conto,
- f) eventuali.

Art. 10 L'Assemblea Generale ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Comitato direttivo

Art. 11 Il Comitato Direttivo si compone di **almeno 5 e al massimo 9 membri, suddivisi nei seguenti ruoli:**

- a) presidente,
- b) vice presidente,
- c) segretario,

- d) cassiere,
- e) da uno a cinque ulteriori membri.

- Art. 12 Il Comitato Direttivo ripartisce le singole cariche al suo interno:
- a) il presidente dirige la Società e la rappresentanza di fronte a terzi,
 - b) il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o dietro suo incarico e svolge le mansioni che gli vengono affidate,
 - c) il segretario tiene i verbali delle sedute e delle assemblee, evade la corrispondenza che firma con il presidente,
 - d) il cassiere amministra i fondi della Società, provvede ai pagamenti delle fatture con il benestare del presidente, procede all'incasso delle quote sociali, dei proventi delle capanne e degli altri introiti e tiene le contabilità,
 - e) i membri svolgono le attività che vengono loro specificatamente affidate.

- Art. 13
- § 1. Il Comitato Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, realizza i postulati sociali, esegue i programmi rientranti negli scopi sociali, provvede alla gestione degli affari, alla convocazione delle Assemblee Generali, nomina i guardiani delle capanne e i rappresentanti all'Assemblea dei Delegati della FAT, nomina le commissioni speciali facendo capo se necessario anche a persone non aventi la qualifica di socio.
- § 2. Esso è competente a decidere su tutte le questioni non esplicitamente assegnate nel presente statuto ad altri organi.
- § 3. Può decidere delle spese straordinarie fino a un massimo di fr. 10'000.- annui.
- § 4. Fissa le indennità da versare ai guardiani.
- § 5. Promuove un settore bibliotecario, cura l'archivio e il materiale in dotazione.
- § 6. Si riunisce di regola una volta al mese.

Commissione di revisione

- Art. 14 Si compone di due membri estranei al Comitato Direttivo.
- § 1. La Commissione controlla alla fine di ogni anno finanziario, e anche durante l'anno se lo ritiene opportuno, la gestione della cassa e i beni sociali.
- § 2. Redige il rapporto di revisione per l'Assemblea Generale ed effettua le proposte in materia finanziaria e di approvazione dei conti annuali.
- § 3. La Commissione deve essere convocata dal cassiere per l'esercizio della sua attività e competenza almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.

Delegati

Art. 15 Rappresentano la SABB all'assemblea dei delegati della FAT e sono scelti dal Comitato Direttivo (art. 13 § 1).

Deliberazioni

Art. 16 Tutti gli organi della Società decidono a semplice maggioranza dei soci presenti. In caso di parità decide il voto plurimo del presidente.

§ 1. Le astensioni non sono considerate quale voto. Non è ammesso il voto per procura o per corrispondenza.

§ 2. Per il ricorso circa il rifiuto dell'accettazione di un nuovo socio, per l'espulsione di un socio e per la modifica dello statuto occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.

§ 3. Le votazioni si svolgono a voto aperto a meno che dieci soci presenti chiedano lo scrutinio segreto e che la proposta venga accolta a semplice maggioranza dei soci presenti.

Durata delle cariche

Art. 17 Tutti gli organi della Società stanno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Scioglimento

Art. 18 Lo scioglimento della Società può essere proposto dal comitato o dal 40% dei soci e deve essere seriamente motivato. Deve essere portato a conoscenza di tutti i soci e del Comitato Centrale della FAT almeno un mese prima dell'Assemblea Generale deliberante e figurare all'ordine del giorno.

§ 1. Per lo scioglimento della Società occorre la maggioranza dei due terzi dei soci presenti in sala.

Patrimonio sociale

Art. 19 In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio sociale passa in amministrazione alla FAT, che lo destinerà ad una Società avente scopi analoghi alla SABB, anche istituenda, con sede in Valle di Blenio.

Disposizioni finali

Art. 20 La SABB non assicura né individualmente né collettivamente i propri soci contro gli infortuni avvenuti durante le attività sociali.

Art. 21 Per quanto non previsto dai presenti statuti, valgono le disposizioni del Codice civile Svizzero e in subordine quelle della FAT.

Approvazione

Art. 22 Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei soci il [redacted], entra immediatamente in vigore e sostituisce ogni disposizione statutaria precedente.

Malvaglia, [redacted]

Il presidente

Il segretario

Romeo Nicoli

Nedy Bianchetti

Ratificato dalla Federazione Alpinistica Ticinese il [redacted]

Il presidente

La segretaria

Giorgio Matasci

Rosanna Giottonini